

*Normativa sulla Trasparenza Bancaria*

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



**ANTICIPO**

**FATTURE e CONTRATTI**

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E  
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### Banca Kärntner Sparkasse AG

Sede Legale: A – 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14

Sede Secondaria: Viale Tricesimo 200 – 33100 – Udine

Tel: 0432.654111 – Fax: 0432.654108

E-mail: [info@sparkasseitalia.it](mailto:info@sparkasseitalia.it) – Sito Internet: [www.sparkasseitalia.it](http://www.sparkasseitalia.it)

N° iscrizione albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5631

N° di iscrizione al Registro delle Imprese: 02430720306 – Rea 260143 Udine

## CHE COS'E' L'ANTICIPO FATTURE E L'ANTICIPO CONTRATTI

Si tratta di un'apertura di credito con la quale la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro anticipando dei crediti rappresentati da fatture e/o contratti, permettendone lo smobilizzo.

I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente (c.d. castelletto).

Il cliente presenta distinta dei documenti da anticipare, una volta vagliata la solvibilità dei crediti ceduti, viene anticipata di norma per l'80% dell'importo delle fatture e/o contratti.

La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge. All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto corrente anticipi.

L'anticipazione può essere concessa :

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca ;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto fino ad un massimo di 120 giorni di calendario, salvo proroga da autorizzare dai competenti Organi.

L'anticipazione è di regolata in conto corrente.

### **Principali rischi**

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare i documenti presentati dal Cliente;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio)potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti "scaduti" (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;
- l'eventuale venir meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, la banca può far vendere, dietro preavviso, i titoli o la merce dati in pegno; in caso di mancato adeguamento della garanzia la Banca può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce dati in pegno.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

| <b>TASSI DI INTERESSE</b>   |  |
|---|--|
| Capitalizzazione  | <i>Trimestrale</i>   |
| Calcolo degli interessi   | <i>Riferimento anno civile divisore<br/>365/366 se bisestile</i>                               |
| <b>Tassi a Debito</b>   |  |
| Tasso di interesse Debitore nominale annuo entro il limite dell'affidamento accordato<br><br>Per affidamento da Euro 0,00 ad Euro 5.000,00<br>Per affidamento da Euro 5.000,00 ad Euro 100.000,00<br>Per affidamento da Euro 100,000,01 | <br><br><i>8,940 punti percentuali<br/>9,195 punti percentuali<br/>5,775 punti percentuali</i> |
| Commissioni Massimo Scoperto entro il limite dell'affidamento accordato   | <i>0,00%</i>   |
| Tasso debitore nominale annuo utilizzo oltre fido<br>Per affidamento da Euro 0,00 ad Euro 5.000,00<br>Per affidamento da Euro 5.000,00 ad Euro 100.000,00<br>Per affidamento da Euro 100,000,01   | <br><br><i>8,940 punti percentuali<br/>9,195 punti percentuali<br/>5,775 punti percentuali</i> |
| Commissione di massimo scoperto oltre il limite dell'affidamento accordato  | <i>0,00%</i>   |

| <b>SPESE E COMMISSIONI</b>  |   |
|---|---|
| Per ogni operazione   | <i>Euro 0,00</i>                                      |
| Spese di tenuta conto Trimestrale   | <i>Euro 0,00</i>                                      |
| Per recupero imposta di bollo su estratto conto (periodicità mensile, misura stabilita dalle leggi vigenti)                 | <i>Come previsto dalla normativa di legge vigente</i> |
| Per produzione ed invio estratto conto (periodicità mensile) e per comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza | <i>Euro 0,00</i>                                      |
| Periodicità invio estratto conto  | <i>Trimestrale</i>                                    |
| Per ricerche di documentazione relativa ad operazioni contabili in relazione al tipo di documentazione                      | <i>Massimo € 50,00</i>                                |

| <b>SPESE E COMMISSIONI ANTICIPO FATTURE</b>      |                   |
|--|-------------------|
| Commissione presentazione distinta               | <i>Zero</i>       |
| Commissione per singola fattura anticipata       | <i>Euro 2,00</i>  |
| Commissione per la proroga di fattura anticipata | <i>Euro 10,00</i> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Percentuale massima di anticipo | <i>80% calcolato sull'importo totale della fattura</i> |
|---------------------------------|--|

## RECESSO E RECLAMO

### Recesso del contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni 15

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Viale Tricesimo, n° 200 – 33100 – Udine), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.*
- *Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; per approfondimenti si può consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)*
- *Ombudsman Giurì Bancario per i reclami relativi ad operazioni e servizi di investimento per danno economico di valore non superiore ad Euro 100.000,00; per approfondimenti può essere consultato il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).*

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| <b>Saldo contabile</b>  | Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione  |
| <b>Saldo disponibile</b>  | Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata   |
| <b>Spese di documentazione</b>                                    | Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie  |
| <b>Tasso di interesse debitore per scoperto di conto corrente</b> | Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale<br>E' il tasso applicato in presenza di saldo debitore  |
| <b>Castelletto</b>  | Consiste in un fido accordato dalla Banca ed utilizzabile attraverso la cessione del credito – o dei crediti – non ancora scaduti, nella forma, in genere, di effetti cambiari. Il castelletto tuttavia non è illimitato: la Banca infatti stabilisce una cifra massima (c.d. cifra di castelletto) che coincide con il credito, entro il limite della quale possono essere presentati gli effetti cambiari da scontare. |
| <b>Cessione del credito</b>                                       | La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).   |
| <b>Cessione pro-solvendo</b>                                      | Cessione di credito in cui il cedente (Cliente) garantisce al cessionario (Banca) la solvenza del debitore ceduto.   |